

ENTRATE

Titolo I – Entrate tributarie

Le Entrate tributarie costituiscono le risorse del titolo I; appartengono a questo aggregato le Imposte, le Tasse ed i proventi assimilati, le Compartecipazioni di tributi ed i Fondi perequativi da Amministrazioni centrali.

L'Amministrazione Comunale non prevede variazioni alle tariffe in vigore.

Imposte, tasse e proventi assimilati

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – Ai sensi dall'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative all'imposta municipale propria (IMU) e alla tassa sui rifiuti (TARI).

NUOVA IMU: la nuova Imposta Municipale propria (Nuova IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9 viene calcolata applicando al valore delle singole unità immobiliari l'aliquota percentuale deliberata nell'anno di riferimento con la condizione che le aliquote, ai sensi del comma 754 dell'art. 1 della Legge 160/2019 non superi il livello di tassazione massima pari al 10,60.

Per tutti i fabbricati iscritti in catasto il valore viene determinato sulla base della rendita catastale attribuita, rivalutata dal 1997 del 5% e moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della categoria catastale dell'immobile; per i fabbricati industriali non iscritti in catasto il valore è pari al costo storico al lordo degli ammortamenti moltiplicato per i coefficienti di rivalutazione determinati annualmente con apposito decreto ministeriale sino alla loro iscrizione nei registri del catasto con attribuzione della rendita anche mediante autocertificazione; per i terreni agricoli il valore è dato dal reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per 135 (75 se si tratta di imprenditori agricoli); per le aree fabbricabili si fa riferimento al valore commerciale al 1° gennaio di ciascun anno.

La legge di stabilità 2013 ha parzialmente riformato l'applicazione dell'IMU prevedendo, a far data dal 1.1.2013, l'assegnazione del gettito ai comuni con esclusione unicamente dell'Imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo e classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 7,60 per mille che spetta interamente allo Stato, la Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ha confermato quanto descritto anche per l'applicazione della Nuova IMU.

Dall'esercizio 2020 a seguito dell'approvazione in Consiglio della deliberazione n. 22 del 30.06.2020 sono state approvate le seguenti aliquote che verranno confermate

<i>Tipologia immobile</i>	<i>IMU</i>	
	<i>Aliquota per mille</i>	<i>Detrazione</i>
Regime ordinario dell'imposta applicabile ai fabbricati e a tutte le casistiche eventualmente non riportate nell'elenco sottostante	9,60	
Unità abitativa adibita ad abitazione principale in categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7)	Non imponibile ai sensi dell'art. 1, comma 740, della legge 160/2019	
Unità abitativa adibita ad abitazione principale in categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7)	6,00	€ 200,00
Unità abitativa non assimilata ad abitazione principale, ma comunque concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori e figli) che la occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7), che non abbia usufruito della riduzione al 50% della base imponibile prevista all'articolo 1, comma 747, lett. c), della Legge 160/2019	7,60	
Immobili a destinazione speciale di categoria D, con la sola esclusione dei fabbricati per funzioni produttive connesse all'attività agricola (cat. D/10) ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557	10,60 7,60 all'Erario 3,00 al Comune	
Fabbricati per funzioni produttive connesse all'attività agricola (cat. D/10) ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557	1,00	
Unità abitativa (categorie catastali da A/1 a A/9) agibile, sfitta ed inutilizzata per l'intero anno solare per la quale viene richiesta l'esenzione TARI	10,60	
Alloggio locato a nucleo familiare in difficoltà economiche che usufruisca (o che comunque posseda i requisiti per averne diritto) del contributo economico continuativo da parte del CIS (rilevabile da relazione dell'assistente sociale)	4,00	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,00	
Immobili concessi in comodato gratuito al comune per i propri usi istituzionali (art. 1, comma 777, lett. e), della Legge 160/2019 -)	0,00	
Aree fabbricabili	9,60	
Terreni agricoli localizzati dal foglio di mappa XVI al XXI (i terreni agricoli dal foglio I al foglio XV sono esenti da IMU)	7,60	

TRIBUTO SUI SERVIZI COMUNALI INDIVISIBILI (TASI): - Abolita ed accorpata alla nuova IMU dalla Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) produce ancora entrate derivanti dalla lotta all'evasione per le annualità 2018 e seguenti non ancora soggette a prescrizione.

TASSA SUI RIFIUTI: L'art. 1 comma 1 della legge 147/2013 ha istituito, con decorrenza dal 1.1.2014, la TARI in sostituzione del TARES; come già per il Tributo in vigore nel 2013 viene previsto l'obbligo di differenziare la tariffa tra quota fissa che dovrà coprire il costo delle componenti essenziali del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e quota variabile rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, alla qualità del servizio ed all'entità dei costi di gestione sulla base del piano economico finanziario predisposto da CISA, ente gestore del servizio.

E' obiettivo primario ridurre la quantità di rifiuti indifferenziati prodotti incrementando contemporaneamente la raccolta differenziata ed il riciclo del materiale di scarto.

Per la TARI è previsto che il costo del servizio venga interamente coperto dal gettito della tassa che, pertanto, deve essere rimodulata annualmente sulla base dei costi di gestione previsti.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF L'addizionale comunale all'IRPEF è un'imposta che si applica al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF nazionale ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta quest'ultima. E' facoltà di ogni singolo comune istituirla, stabilendone l'aliquota e l'eventuale soglia di esenzione nei limiti fissati dalla legge statale.

L'addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale stessa. L'imposta è calcolata applicando l'aliquota fissata dal comune al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili, ed è dovuta solo se per lo stesso anno risulta dovuta l'IRPEF stessa, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.

A decorrere dall'anno 2007 è stata riconosciuta ai comuni la facoltà d'introdurre una soglia d'esenzione dal tributo in presenza di specifici requisiti reddituali: in tal caso, l'addizionale non è dovuta qualora il reddito sia inferiore o pari al limite stabilito dal comune, mentre la stessa si applica al reddito complessivo nell'ipotesi in cui il reddito superi detto limite.

I comuni possono stabilire un'aliquota unica oppure una pluralità di aliquote differenziate tra loro, ma in tale ultima eventualità queste devono necessariamente essere articolate secondo i medesimi scaglioni di reddito stabiliti per l'IRPEF nazionale, nonché diversificate e crescenti in relazione a ciascuno di essi.

Dall'esercizio 2019 a seguito dell'approvazione in Consiglio della deliberazione n. 3 del 22.02.2019, è stata aumentata l'imposta, al solo scopo di finanziare maggiori oneri di gestione (nuovo CCNL del personale, spese per pubblici servizi quali gas ed energia elettrica, incrementi di costi fissi in genere), entrando così a regime nel corso degli anni.

Rilevato che l'art. 1, commi 2 e 3, della legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Legge di Bilancio 2022) ha dato il via alla riforma fiscale con la riduzione da cinque a quattro aliquote e la ridefinizione degli scaglioni di reddito su cui applicare anche le addizionali comunali, il Comune ha provveduto ad adeguarsi alle modifiche normative.

Ritenendo, pertanto, di confermare anche per l'esercizio 2023 la compartecipazione all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'art. 1 del Decreto Legislativo 360/1998 si prevede di mantenere la soglia di esenzione già prevista in € 20.000,00 che garantisce ad una consistente porzione di contribuenti, quella meno abbiente, di essere totalmente esentata dall'imposta.

Le aliquote sono le seguenti:

SCAGLIONI DI REDDITO	Percentuale
fino a € 15.000,00	0,30 %
oltre a € 15.000,00 e fino a € 28.000,00	0,40 %
oltre a € 28.000,00 e fino a € 50.000,00	0,50 %
oltre a € 50.000,00	0,80 %

Per i redditi complessivi superiori ad € 20.000,00 le aliquote si applicano al reddito complessivo, senza soglia di esenzione.

Il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto e a saldo, unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' – DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. – Abolite dall'articolo 1, comma 816, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), che al contempo istituisce il Canone Unico Patrimoniale la cui entrata trova allocazione al Titolo III delle entrate del bilancio 2023 - 2025.

Compartecipazione di tributi

Il Comune non registra entrate per compartecipazione ai tributi.

Fondi perequativi da amministrazioni centrali

FONDO DI SOLIDARIETA' – In conseguenza della ripartizione del gettito IMU tra i Comuni e lo Stato, ai sensi dell'art. 1 comma 380 lett. e) della Legge 24.12.2012 n. 228 è stato istituito il Fondo di Solidarietà finalizzato a compensare gli squilibri derivanti dal passaggio al nuovo sistema.

Il Fondo di Solidarietà Comunale è quindi lo strumento attraverso il quale lo Stato centrale realizza un prelievo delle risorse di gettito IMU per effettuare una redistribuzione attraverso un meccanismo perequativo. I fabbisogni e capacità fiscali standard costituiscono il criterio alla base di tale meccanismo.

La quota spettante al comune di Fiano deriva, in gran parte, dai ristori per minori introiti I.M.U. (art.1, comma 449, lettere a) e b), legge 232/2016) derivanti dalle esenzioni concesse per le abitazioni di residenza dei contribuenti.

Per l'anno 2023 e si presume anche per gli anni successivi, la metodologia di costruzione del fondo non dovrebbe variare rispetto al 2022, ad esclusione della maggior incidenza nella quota perequativa del peso dei fabbisogni standard.

Con le leggi di bilancio del 2021 e del 2022 sono state stanziare risorse aggiuntive sul Fondo di Solidarietà Comunale finalizzate al miglioramento di alcuni servizi di particolare importanza: i servizi sociali, gli asili nido e il trasporto degli studenti con disabilità. A queste risorse sono associati dei livelli obiettivo da raggiungere nell'offerta dei servizi, ovvero i Livelli Essenziali delle Prestazioni – LEP e gli obiettivi di servizio, e un meccanismo di monitoraggio dei risultati e di rendicontazione delle risorse.